

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 settembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 2011, n. 5.

Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell'economia Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 giugno 2011, n. 22.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'assistenza diurna agli anziani Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. 0182/Pres.

LR 24/2009, art. 9, commi 48, 49 e 50. Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. 0183/Pres.

L. 296/2006, art. 1, comma 1156. Regolamento di attuazione nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia del Programma di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto previsto dall'articolo 1, comma 1156, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2011, n. 0188/PRES.

Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3. Pag. 17



REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Pag. 18

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2011, n. 5.

Regolamento di organizzazione dell'Agenda regionale del turismo" Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 22.


Modifiche alla l.r. 27 maggio 2009, n. 9 - Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 23.

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 24.

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale Pag. 25



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) le zone naturali di salvaguardia;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 6 le parole «con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera *f*) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato *A*: *f1*. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; *f2*. Area contigua della Stura di Lanzo; *f3*. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; *f4*. Area contigua di Fontana Gigante; *f5*. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; *f6*. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; *f7*. Area contigua della Palude di San Genuario; *f8*. Area contigua Spina Verde. *f9*. Area contigua dell'Alpe Devero; *f10*. Area contigua Gesso e Stura; *f11*. Area contigua dell'Alta Val Strona; *f12*. Area contigua dei Laghi di Avigliana.».

3. Dopo il comma *2-bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«*2-ter*. La modifica dei confini delle aree istituite al comma *2-bis* è effettuata con le modalità indicate al comma 1.».

4. Dopo il comma *2-ter* dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«*2-quater*. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.».

5. Dopo il comma *2-quater* dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«*2-quinquies*. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2009

1. Il numero 5) della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 le parole «fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 33».

2. Alla lettera *n*) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «il divieto non si applica ai veicoli» inserire le seguenti: «delle forze di polizia.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 9 della lettera *a*) è sostituito dal seguente: «9) Parco naturale del Marguareis;»;

b) il numero 17 della lettera *a*) è sostituito dal seguente: «17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;»;

c) dopo il numero 18 della lettera *a*) è aggiunto il seguente: «18-*bis*) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;»;

d) dopo il numero 19 della lettera *c*) è inserito il seguente: «19-*bis*) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;»;

e) dopo il numero 27 della lettera *c*) è inserito il seguente: «27-*bis*) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;»;

f) il numero 32 della lettera *c*) è sostituito dal seguente: «32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;»;

g) dopo il numero 33 della lettera *c*) è inserito il seguente: «33-*bis*) Riserva naturale del Bric Montariolo;»;


h) dopo il numero 39 della lettera *c*) è inserito il seguente: «39-*bis*) Riserva naturale Castelnuovo Scrvia;»;

i) dopo il numero 39-*bis*) della lettera *c*) è inserito il seguente: «39-*ter*) Riserva naturale Isola Santa Maria;»;

j) il numero 42) della lettera *c*) è sostituito dal seguente: «42) Riserva naturale delle Baragge;»;

k) dopo il numero 2 della lettera *d*) è inserito il seguente: «2-*bis*) Riserva naturale del Neirone;»;

l) dopo il numero 2 della lettera *e*) è aggiunto il seguente: «2-*bis*) Riserva naturale Spina Verde;».



Art. 6.

Inserimento dell'art. 10-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«10-bis (Modifiche parziali dei confini). — 1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.»

Art. 7.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo le parole «Parco naturale delle Alpi marittime», sono aggiunte le seguenti: «, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna»;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scriveria, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario»;

d) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera»;

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame»;

f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona»;

g) dopo la lettera o) è inserita la seguente: «o-bis) Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone»;

h) dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: «t-bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.»

Art. 9.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'art. 15, comma 7, lettera a).»

Art. 10.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.»

2. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.»

3. Dopo il primo periodo del comma 16 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente: «Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 le parole «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un sesto».

Art. 12.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2009 le parole «non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.»



Art. 14.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*d*) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b*) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 7.».

3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. Prima del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'art. 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).».

2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le parole «Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socio-economiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti.».

3. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunta in fine la seguente lettera:

«f-bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.».

4. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera *b*), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.».

5. Il comma 12 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.».

Art. 16.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.».

2. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «entrata in vigore del presente titolo.», sono aggiunte le parole: «Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.».

Art. 17.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)».

2. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«d-bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.».

4. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 la parola «vigilanza» è sostituita dalla seguente: «verifica».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«6-bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 32-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi). — 1. È istituito il centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.».

2. Il centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 32-ter alla legge regionale n. 19/2009


1. Dopo l'art. 32-bis è inserito il seguente:

«Art. 32-ter (Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi). — 1. Per ciascun sacro monte è istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.».

2. Il comitato formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.».

3. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.».

4. Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.».



Art. 20.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 33 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Gestione faunistica*). — 1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:

- a) gli abbattimenti selettivi;
- b) le catture e i prelievi;
- c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:

a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;

b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;

c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;

d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;

e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;

f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:

a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;

b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).

7. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.

8. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.».

Art. 21.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 le parole «articoli 87 e 88 del Trattato» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 36 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Risarcimenti ed indennizzi*). — 1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.

8. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'art. 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.».



Art. 23.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 le parole «il ripristino degli habitat naturali indicati nell'allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357», sono sostituite dalle seguenti: «il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357».

Art. 24.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.».

2. Al comma 10 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

3. Al comma 14 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 le parole «art. 42» sono sostituite dalle seguenti: «art. 41».

Art. 25.

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

Art. 26.

Modifiche al titolo IV della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Titolo IV. Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici».

2. Prima del capo I del titolo IV della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente: «Capo 01. Zone naturali di salvaguardia».

Art. 27.

Inserimento dell'art. 52-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 52, al capo 01 del titolo IV della legge regionale n. 19/2009, è inserito il seguente articolo:

«Art. 52-bis (Zone naturali di salvaguardia). — 1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 52-ter.

2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di

Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musiné; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.

3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.».

Art. 28.

Inserimento dell'art. 52-ter alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 52-bis è inserito il seguente:

«Art. 52-ter (Finalità delle zone naturali di salvaguardia). — 1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:

- a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
- b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
- c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
- d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
- e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 11 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«11-bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'art. 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.».

2. Dopo il comma 11-bis dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«11-ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'art. 43 comma 2-bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.».

3. Al comma 20 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 la parola «introitate», è sostituita dalle seguenti: «irrogate e introitate».

Art. 30.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 19/2009


1. Al comma 6 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole «proposte di nomina» sono sostituite dalla seguente: «designazioni».

Art. 31.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera j) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente



di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua».

2. La lettera *k*) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*k*) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia».

Art. 32.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'art. 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.»

Art. 33.

Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VI della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica del capo III del titolo VI della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Capo III. Modifica e abrogazione di norme».

Art. 34.

Inserimento dell'art. 62-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 62, al capo III del titolo VI, della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis (*Modifiche all'art. 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*). — 1. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, le parole «in aree protette a rilevanza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.»».

Art. 35.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il numero 62) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«62-bis) legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate)».

2. Dopo il numero 148 della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«148-bis) legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)».

3. Dopo il numero 152) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«152-bis) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona)».

4. Dopo il numero 4 della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis) L'art. 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 e l'art. 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2, che hanno modificato il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2006.»

Art. 36.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 19/2009

1. L'allegato *A* della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dall'allegato *A* alla presente legge.

Art. 37.

Modifica all'allegato C della legge regionale n. 19/2009

1. All'allegato *C* (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato *G* del d.p.r. n. 357/1997) della legge regionale n. 19/2009, le parole «art. 44», sono sostituite dalle seguenti: «art. 43».

Art. 38.

Modifica all'allegato D della legge regionale n. 19/2009

1. All'allegato *D* (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato *G* del d.p.r. n. 357/1997) della legge regionale n. 19/2009, le parole «art. 45», sono sostituite dalle seguenti: «art. 44».

Art. 39.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 19/2009:

- a*) la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 7;
- b*) il comma 6 dell'art. 8;
- c*) i numeri 34) e 43) della lettera *c*) e le lettere *f*) e *g*) del comma 2 dell'art. 10;
- d*) le lettere *p*), *q*) ed *r*) del comma 1 dell'art. 12;
- e*) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15;
- f*) il comma 8 dell'art. 26;
- g*) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32;
- h*) il comma 2 dell'art. 63.

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli» e le parole: «e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo» sono soppresse.

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «del Sangone» e le parole: «e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese» sono soppresse.

4. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese» sono soppresse.

5. Alla lettera *s*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura» sono soppresse.

6. Al comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «, fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8» sono soppresse.


7. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 le parole «in sede di vigilanza» sono soppresse.

8. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «per essere riportati nella carta della natura regionale», sono soppresse.

9. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «la proposta di nomina del presidente dell'ente e» sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e» sono soppresse.

11. Al comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 19/2009 le parole: «e la Partecipanza dei Boschi di Trino» sono soppresse.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2011

COTA

(Omissis)

11R0436

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 2011, n. 5.

Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell'economia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 33/I-II del 16 agosto 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI.»

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

a) l'incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell'economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell'occupazione in un contesto orientato a rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.»

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«1. L'assessore/L'assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d'intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all'art. 8, ad eccezione dei progetti esaminati secondo le procedure automatiche e valutative per domande singole previste dal regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) supporto nell'elaborazione dei programmi annuali di cui all'art. 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.»

4. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Comitato per il parco scientifico e tecnologico). — 1. La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) elabora gli indirizzi e i criteri per l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese innovative;

b) definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;

c) vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo una relazione annuale;

d) propone gli indirizzi generali delle attività di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;

e) esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un'adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l'innovazione. Il Comitato può avvalersi dell'assistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione.»

5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«m) iniziative rivolte all'introduzione di sistemi di management.»

6. L'art. 18 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«Art. 18 (Criteri). — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono determinati i contenuti tecnici, l'entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni.»

7. Al comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituite dalle parole: «articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

Art. 2.

Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 9, comma 1, nonché gli articoli 10 e 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2011, derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle unità previsionali di base (UPB) 16100, 17100, 19105 e 19215 del bilancio provinciale 2011, già autorizzate per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di legge abrogate dall'art. 2.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.



Art. 4.

Notifica alla Commissione Europea

1. Le domande di contributo sono trattate secondo la previgente disciplina fino alla comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea sulle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge provinciale 11 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 5 luglio 2011

DURNWALDER

11R0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2011, n. 22.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'assistenza
diurna agli anziani.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 924 del 6 giugno 2011

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:

«Art. 3 (*Autorizzazione e accreditamento*). — 1. Il centro di assistenza diurna deve essere autorizzato ed accreditato ai sensi della vigente normativa provinciale.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:

«1. Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'art. 3.»

Art. 3.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:

«Art. 8 (*Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza*). — 1. L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni.

2. Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).

3. La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l'ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competente circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti.

4. La Giunta Provinciale stabilisce annualmente le tariffe del servizio.»

Art. 4.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 2011

DURNWALDER

11R0427

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. 0182/Pres.

LR 24/2009, art. 9, commi 48, 49 e 50. Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche;


Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Ritenuto opportuno sostenere in questo momento, in particolare, l'inserimento lavorativo attuato tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità di soggetti disoccupati che non abbiano ancora compiuto i trentasei anni di età;

Ritenuto, contestualmente, di abrogare il regolamento regionale che attualmente disciplina il sostegno della Regione all'inserimento lavorativo tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità, non più operativo a motivo della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1410, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)»;

Visto il decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 2744 del 27 luglio 2011, con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1410;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI DELLE INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESTATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NONCHÉ I CRITERI E LE MODALITÀ DI SOSTEGNO DELLE MEDESIME AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 48, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 24 (LEGGE FINANZIARIA 2010).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno delle medesime, ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2005 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori privi di lavoro e di reddito da lavoro;

b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilità di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilità etico sociale delle imprese;

c) incentiva il sostegno e l'accesso a quei servizi che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'Unione che comprendono in particolare un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo Locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti di cui all'art. 2 le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità, nella misura di cui all'art. 9 e nei limiti della disponibilità di cui all'art. 14.

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità le imprese, ivi comprese [e cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro, e le associazioni riconosciute purché:

a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal Soggetto proponente;

c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal Soggetto proponente;

d) assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro.

2. Per la realizzazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità, i soggetti attuatori utilizzano i soggetti beneficiari di cui all'art. 4.

3. Tra il soggetto attuatore ed i soggetti beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato compresi tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro applicato nel settore di riferimento.

4. I soggetti proponenti concedono il contributo a fondo perduto ai soggetti attuatori a titolo di rimborso spese per l'attuazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità.


5. I soggetti proponenti scelgono i soggetti attuatori utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento i residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 227, i quali:

a) siano in stato di disoccupazione da almeno a mesi;



- b) non abbiano compiuto i trentasei anni di età;
- c) non percepiscano qualunque tipo di ammortizzatore sociale;
- d) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'art. 5.

2. Tutti i requisiti sono posseduti dal soggetto beneficiario all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste di cui all'art. 5.

Art. 5.

Liste di disponibilità

1. Presso ogni Centro per l'impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia sono istituite cinque liste di disponibilità, corrispondenti ai settori di intervento previsti all'art. 7, comma 2, lettera c).

2. Le liste di cui al comma 1 hanno validità dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla conclusione dei progetti di cui all'art. 8.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 che intendono aderire alle iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) numeri 1), 2), 3), 4) e 5) presentano domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sino al termine perentorio del 31 dicembre 2012.

4. Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) iscrive i soggetti beneficiari nelle liste di cui al comma 1.

5. Il soggetto beneficiario che rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità senza documentata motivazione decade da tutte le liste di cui al comma 1.

6. Il soggetto beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di vigenza delle liste di cui al comma 1, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

7. La disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità è registrata nel Piano di azione individuale di cui all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 227/2006.

Art. 6.

Individuazione dei soggetti beneficiari

1. Il Centro per l'impiego individua i soggetti beneficiari da assumere dal soggetto attuatore tra quelli inseriti nelle liste di cui all'art. 5.

2. Per la scelta dei soggetti beneficiari, il Centro per l'impiego mensilmente redige una graduatoria riferita ai soggetti beneficiari domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono i progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità ovvero in caso di mancanza di nominativi, domiciliati in altro comune.

3. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 227/2006:

- 1) oltre 36 mesi: 50 punti;
- 2) da 30 a 36 mesi :40 punti
- 3) da 23 a 29 mesi: 30 punti;
- 4) da 16 a 22 mesi: 20 punti;
- 5) da 8 a 15 mesi: 10 punti;

b) età anagrafica:

- 1) per coloro che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età punti 40;
- 2) per coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il trentacinquesimo: punti 30;
- 3) per coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non ancora il trentesimo: punti 20;
- 4) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il venticinquesimo: punti 10;

c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico: 10 punti.

4. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario più anziano di età.

Art. 7.

Iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Per iniziative di lavoro di pubblica utilità si intendono tutte le attività che consentono l'impiego temporaneo dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4 in progetti territoriali che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale, individuate dai soggetti proponenti.

2. Le attività di cui al comma 1:

a) sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità;

b) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente;

c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione;

2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale;

3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;

4) servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti;

5) servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.

3. L'elenco delle attività rientranti nei settori di cui al comma 2, lettera c), sono indicate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento,

Art. 8.

Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

a) le finalità, il settore di intervento e l'elenco delle attività di cui all'allegato A del presente Regolamento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità che si intende realizzare;

b) il luogo di svolgimento;

c) il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;

d) la durata prevista espressa in settimane;

e) il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare;

f) la qualifica ed il livello retributivo applicato;

g) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;

h) il costo complessivo del progetto;

i) il numero di tutor del progetto dipendenti del soggetto attuatore;

j) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, i progetti territoriali:

a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'art. 7, comma 2, lettera c);

b) hanno una durata complessiva tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi;



c) prevedono per ciascun soggetto beneficiario coinvolto, un orario di lavoro da un minimo di venti ad un massimo di trentadue ore settimanali;

d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di sei soggetti beneficiari;

e) hanno coerenza tra settore di attività e finalità del progetto.

Art. 9.

Spese ammissibili a rimborso

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia finanzia una quota pari all'95% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8. Il restante 5% è a carico del soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:

a) il costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l'assunzione temporanea dei soggetti beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento ed agli oneri previdenziali e assistenziali;

b) il costo dei materiali di consumo, ivi compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuali ed il costo del carburante, strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto da parte dei soggetti beneficiari interessati;

c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;

d) il costo del personale del soggetto attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;

e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari;

f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dal soggetto attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;

g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura dei rischi connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari;

h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione;

i) le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di € 250,00.

3. Le spese ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali:

a) il costo di cui al comma 2, lettera a), rappresenta almeno il 70% del costo complessivo del progetto;

b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i) non possono, complessivamente, essere superiori al 30% del costo complessivo del progetto.

Art. 10.

Presentazione dei progetti

1. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti alla Direzione centrale competente in tema di lavoro, avviene a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 14 ottobre 2011.

2. Le domande di finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, ove necessaria, e i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it ed anche in forma cartacea alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, via San Francesco n. 37, 34133 Trieste e possono essere consegnati a mano, o trasmessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o sottoscritti digitalmente e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2011.

3. Qualora i progetti siano inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 11.

Valutazione di ammissibilità dei progetti.

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 14.

2. I progetti vengono selezionati sulla base della valutazione di conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento e del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo nella seduta del 13 dicembre 2007:

a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;

c) coerenza finanziaria.

Art. 12.

Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima rata del finanziamento, avvio del progetto

1. Conclusa l'istruttoria in applicazione della legge regionale n. 7/2000 e valutata la conformità e l'ammissibilità del progetto, il Servizio competente in materia di lavoro provvede all'assegnazione del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili di cui dell'art. 14, comma 2 ed alla contestuale erogazione del 70% del finanziamento concesso,

2. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine perentorio del 30 aprile 2012.

3. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno uno dei posti di lavoro è stato coperto.

4. Il soggetto proponente comunica l'avvio e la fine dell'attività al Servizio competente in materia di lavoro. In particolare, unitamente alla comunicazione di avvio attività, trasmette un rapporto indicando le generalità, la qualifica e la data di assunzione dei soggetti beneficiari, i dati del soggetto attuatore ed il nominativo del tutor di progetto.

Art. 13.

Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Entro novanta giorni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato dal soggetto proponente al soggetto attuatore, il soggetto proponente, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta al Servizio competente la seguente documentazione:

a) il rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore espone per singole voci di costo ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori;

b) il prospetto dei costi rimborsati dal soggetto proponente giustificati da documenti contabili probatori;

c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

2. Il servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'art. 9, comma 2, ai sensi dei Regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo.



Art. 14.

Risorse disponibili

1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità sono finanziati con risorse messe a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2011 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011» D. Progetto FSE Occupabilità Programma specifico n. 24 a valere sul POR Occupabilità 2007-2013 Asse Occupabilità - Obiettivo specifico B) «Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a-bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese».

2. L'assegnazione delle risorse è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro.

Art. 15.

Informazione

1. Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, in particolare del Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione del Fondo sociale europeo 2007/2013, di seguito definito Programma comunitario:

a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano che i progetti di lavoro di iniziative di pubblica utilità sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario e recano gli emblemi previsti nell'allegato B;

b) gli atti amministrativi dei soggetti proponenti, gli atti di concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità ed ogni altro atto o comunicazione del soggetto proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che il contributo è concesso nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario;

c) i soggetti attuatori di cui all'art. 3 ed i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 sono adeguatamente informati che il contributo è finanziato attraverso il Programma comunitario;

d) a cura del soggetto attuatore, all'esterno dei luoghi in cui si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità finanziati con le risorse del Programma comunitario sono esposti cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B.

Art. 16.

Controllo e monitoraggio

1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità è sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziante con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.

3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

4. Il soggetto proponente deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti.

Art. 17.

Disponibilità dei documenti

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal soggetto proponente, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3, del Regolamento n. 1083/2006.

2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile per ogni richiesta di controllo.

Art. 18.

Compatibilità del finanziamento

1. Il finanziamento concesso ai sensi dal presente regolamento è cumulabile con incentivi provinciali, regionali e nazionali.

Art. 19.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della regione 28 maggio 2010, n. 116 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010));

b) il decreto del Presidente della regione 17 settembre 2010, n. 206 (Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n.116).

c) il decreto del Presidente della regione 29 novembre 2010, n. 265 (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116 e del decreto del Presidente della Regione n. 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità).

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

11R0411


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. **0183/Pres.**

L. 296/2006, art. 1, comma 1156. Regolamento di attuazione nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia del Programma di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto previsto dall'articolo 1, comma 1156, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) che prevede, tra l'altro, la realizzazione di iniziative volte a sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi;



Considerato che la sopra citata disposizione di legge rinvia ad un decreto del Ministero del lavoro per la definizione di criteri e modalità inerenti alle realizzazioni delle sopra indicate iniziative;

Visto il decreto 3 dicembre 2008 con il quale il Ministero del lavoro ha provveduto alla definizione dei criteri di riparto delle risorse ed individuato i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione ed il reinserimento occupazionale, affidando alle Regioni la realizzazione dei programmi medesimi e assegnando alle Regioni stesse le risorse;

Visto il programma per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto della regione Friuli-Venezia Giulia, predisposto in attuazione di quanto disposto dal sopra citato decreto ministeriale, trasmesso dalla Regione al competente Ministero del lavoro con nota di data 21 agosto 2009;

Considerato che il programma trasmesso dalla Regione al Ministero prevede che le iniziative in questione siano realizzate dall'Agenzia regionale del lavoro;

Visto il progetto di fattibilità dell'intervento relativo al programma per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto della regione Friuli-Venezia Giulia, predisposto dall'Agenzia regionale del lavoro e trasmesso dalla Regione al competente Ministero del lavoro con nota di data 27 luglio 2010;

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2009 della Direzione generale del mercato del lavoro con il quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle risorse assegnate con il decreto 3 dicembre 2008 sopra citato;

Visto il decreto del Segretariato generale del 25 giugno 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha apportato modifiche al decreto direttoriale sopra citato in ordine alla perentorietà dei termini di realizzazione dei programmi;

Vista la circolare n. 5 del 14 febbraio 2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione con la quale è richiamato il rispetto della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» che impone l'adozione, preliminarmente all'ammissione a finanziamento, di un atto normativo con il quale siano predeterminati in termini generali e astratti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato programma con regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1411, con la quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia del programma di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto ai sensi dell'art. 1, comma 1156 lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia del programma di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto ai sensi dell'art. 1, comma 1156 lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE NELL'AMBITO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI COLLABORATORI A PROGETTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 1156, LETTERA D), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento attua, nell'ambito del territorio regionale, il programma di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, previsto dall'art. 1, comma 1156, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008, attraverso la concessione e l'erogazione di voucher formativi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento sono definiti:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 227;

b) patente di mestiere: il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la normativa vigente in materia;

c) patente speciale: il documento abilitativo necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste patenti delle categorie C, CE, D e DE;

d) percorsi personalizzati di consulenza alla carriera: i servizi personalizzati finalizzati alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione nel mercato del lavoro.

Art. 3.

Beneficiari del finanziamento

1. Sono beneficiari del finanziamento, in conformità all'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008, i soggetti residenti in Friuli-Venezia Giulia, i quali:

a) abbiano prestato la propria opera mediante un contratto di collaborazione a progetto, cessato tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, presso aziende interessate da situazioni di crisi accertata ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) art. 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali) convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

3) vigente normativa nazionale in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

b) siano disoccupati al momento della presentazione della domanda.



Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento i seguenti interventi, svolti sul territorio nazionale:

a) master post laurea, privi di borsa di studio pubblica o privata, erogati da università italiane pubbliche e private, istituti di ricerca e scuole di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento erogati dalle Università, nonché dagli Istituti di ricerca e dalle Scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) corsi di preparazione a esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, erogati da enti convenzionati con gli ordini professionali;

d) corsi di qualifica erogati da enti di formazione professionale in regola con la vigente normativa in materia di accreditamento e che prevedono il rilascio di un diploma di qualifica;

e) corsi di aggiornamento professionale e di riqualificazione professionale erogati da enti di formazione professionale in regola con la vigente normativa in materia di accreditamento e che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza;

f) corsi per l'acquisizione di patenti di mestiere erogati da enti di formazione professionale in regola con la vigente normativa in materia di accreditamento;

g) corsi per l'acquisizione di patenti speciali erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente;

h) tirocini formativi e stage non retribuiti presso aziende pubbliche o private attivati in conformità alla vigente normativa in materia;

i) percorsi personalizzati di consulenza alla carriera erogati da agenzie per il lavoro autorizzate ed iscritte all'apposito albo, come previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla g), sono ammissibili esclusivamente se presenti a catalogo dell'offerta formativa dei soggetti erogatori.

3. Per tutti gli interventi di cui al comma 1, nel caso in cui siano previste delle modalità di attività «on-line», queste non possono superare il 40 per cento delle attività complessive.

4. Gli interventi di cui comma 1 sono ammissibili a condizione che:

a) abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) abbiano termine entro il 31 luglio 2012.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa effettivamente sostenute dai beneficiari del finanziamento:

a) costi di iscrizione per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere dalla a) alla g);

b) costi del servizio per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera i);

c) costi per viaggi e costi di vitto e alloggio per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere dalla a) alla g) e lettera i), fino a un importo massimo di 1.500 euro.

Art. 6.

Ammontare del finanziamento

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a favore di ciascun beneficiario può essere concesso un finanziamento di importo complessivamente non superiore a 6.000 euro.

2. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), l'importo del finanziamento, concesso a titolo di borsa di studio, è di 600 euro mensili, per un massimo di 6 mesi.

3. In ogni caso, l'importo del finanziamento non può essere superiore a quello delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

4. Le spese sostenute e non coperte dal finanziamento rimangono a carico del beneficiario.

Art. 7.

Liquidazione del finanziamento

1. Il finanziamento è liquidato a condizione che il beneficiario:

a) abbia frequentato almeno il 70 per cento del monte ore previsto oppure, nel caso in cui sia previsto un esame finale, il beneficiario sia stato ammesso allo stesso, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere dalla a) alla g);

b) abbia completato almeno il 70 per cento delle ore previste per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera h);

c) sia stato realizzato almeno il 70 per cento delle ore previste, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera i).

Art. 8.

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il finanziamento sono determinate con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro.

Art. 9.

Soggetto attuatore

1. Soggetto attuatore del programma di cui al presente regolamento è l'Agenzia regionale del lavoro.

2. All'Agenzia regionale del lavoro sono trasferite le risorse di cui all'art. 8.

Art. 10.

Presentazione e istruzione delle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'Agenzia regionale del lavoro sulla base di apposito avviso predisposto dall'Agenzia medesima e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, ciascun beneficiario può:

a) svolgere non più di due interventi fra quelli previsti dall'art. 4, comma 1;

b) presentare un'unica domanda di finanziamento.


3. Le domande di finanziamento sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 11.

Rendicontazione

1. L'Agenzia regionale del lavoro trasmette al Direttore centrale competente in materia di lavoro, con cadenza trimestrale, la rendicontazione delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 9, comma 2.

2. La rendicontazione finale è trasmessa al Direttore centrale competente in materia di lavoro entro il 30 settembre 2012.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

11R0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2011, n. 0188/PRES.

Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui “Volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), il quale istituisce e disciplina i «volontari per la sicurezza»;

Visto il «Regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)», emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. e successive modifiche;

Preso atto delle sopraggiunte esigenze di modifica del citato regolamento, relativamente alla denominazione dell’ufficio regionale competente cui devono essere trasmesse le domande di accesso al volontariato, all’introduzione di uno o più volontari coordinatori, quali elemento di raccordo organizzativo con i Comandi di Polizia locale e alla semplificazione organizzativa dell’attività formativa di cui all’art. 3 e al n. 2 dell’allegato B, del medesimo regolamento;

Preso atto che la proposta di regolamento di modifica è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1219 del 24 giugno 2011, al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/2009;

Visto che la medesima proposta è stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1405 del 22 luglio 2011, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 7 luglio 2011 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta dello stesso 7 luglio 2011, con il recepimento delle suddette modifiche;

Visto l’art. 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia, nonché l’art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12, dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 22 luglio 2011;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3», allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE NORME SUI «VOLONTARI PER LA SICUREZZA», IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 GENNAIO 2010, N. 3.

Art. 1.

Modifica all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Al comma 2 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 12 gennaio 2010, n. 3 (Regolamento recante norme sui «volontari per la sicurezza», in attuazione dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le parole «Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina» sono sostituite con le seguenti «struttura regionale competente in materia di Polizia locale».

Art. 2.

Modifica all’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Al comma 4 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 le parole «da una relazione recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti e il profitto dei frequentatori» sono sostituite con le seguenti «dal verbale di valutazione previsto al n. 2 dell’allegato B».

Art. 3.

Modifica all’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010

1. Dopo il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell’attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle Forze di Polizia statali e locali, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Comando di Polizia locale.».

Art. 4.

Modifica all’allegato B, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010


1. Il n. 2 dell’allegato B, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Metodologia e valutazione finale.

Le modalità di svolgimento dell’attività formativa, nel rispetto del programma di cui al n. 1 sono individuate dal Direttore della struttura regionale competente in materia di Polizia locale, sentiti i Comandanti e Responsabili di polizia locale qualora direttamente interessati.

La scelta dei docenti avviene, tra i soggetti che si rendono disponibili, eventualmente a titolo gratuito, tenuto anche conto della dislocazione territoriale del corso, sulla base dei titoli acquisiti.

In particolare, nei curricula devono essere indicati i requisiti di professionalità ed esperienza attinenti alle materie oggetto dei corsi, nonché le eventuali precedenti esperienze di docenza.



Per le materie dell'area giuridica, i docenti sono individuati preferibilmente fra persone qualificate che abbiano prestato servizio nella polizia locale o nelle forze di polizia statali.

La formazione può essere gestita con l'utilizzo di diverse metodologie:

lezioni frontali;

dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analoghi e reali volti a stimolare un effettivo coinvolgimento dei partecipanti e, quindi, a innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

La presenza dei frequentanti deve essere documentata giornalmente mediante firma in apposito registro.

La valutazione finale è eseguita attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o colloquio ed è affidata agli stessi docenti, alla presenza di un comandante o responsabile di polizia locale o suo delegato, che la certifica. In assenza del comandante o responsabile o suo delegato, la valutazione sarà documentata da un funzionario dell'ente locale all'uopo designato ovvero da un funzionario della struttura regionale competente in materia di Polizia locale. Un esemplare del verbale di valutazione è inviato alla predetta struttura regionale.»

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. È fatta salva la validità dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 602 del 15 ottobre 2010 del Direttore del competente Servizio regionale per la creazione della lista di accreditamento dei docenti, fino alla riapertura dei termini per il suo aggiornamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

11R0412

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II - del 5 agosto 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro-

mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 2.

Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 mw.

2. Il calcolo di cui al comma 1 è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli già autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kw e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline.

3. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1 mw e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;

b) impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kw.

4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;

b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.

5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) i progetti di:


a) impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.

Art. 3.

Procedure amministrative

1. Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse



e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kw da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

4. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 28/2011 è estesa alla realizzazione di progetti di:

impianti fotovoltaici:

a) con potenza fino a 20 kw nel caso di impianti con moduli a terra;

b) con potenza fino a 50 kw nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;

c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline;

impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.

5. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.

6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.

7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il modello informativo di cui all'art. 5 e il modulo informativo di cui all'art. 8.

8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un mw possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini eseguiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal Piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità, la durata dei rilievi effettuati che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.

Art. 4.

Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. L'autorizzazione unica di cui all'art. 3, comma 2 è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al comma 1 e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.

3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensa-

zione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lettera j) dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a € 50 per ciascun kw di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.

Art. 5.

Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 4.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'art. 3, comma 7, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011, ove previsti.

Art. 6.

Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole

1. Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.

Art. 7.

Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti

1. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 8.

Informazioni


1. I comuni e le province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'art. 3, comma 7, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.

Art. 9.

Trasparenza amministrativa

1. Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

2. Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo.



Art. 10.

Oneri istruttori

1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 kw;

b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kw.

2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 kw;

b) 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kw.

Art. 11.

Vigilanza e sanzioni

1. Il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La provincia competente per territorio irroga sanzione di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.

3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'art. 44, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.

4. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autorità presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'art. 3. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.

3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 7. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'allegato C di cui al comma 1.

4. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.

5. La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2011

MARINI

(Omissis).

11R0438

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 7 del 21 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato F al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Allo schema D dell'allegato F al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella partizione relativa all'esame preventivo le parole: «All'esame preventivo collegio revisori» sono soppresse;

b) nella partizione relativa al collegio dei revisori le parole: «Collegio revisori - Data dell'esame - con osservazioni - senza osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Visto per copertura finanziaria - il Direttore della Ragioneria».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 febbraio 2011

POLVERINI

11R0417



REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2011, n. 5.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del turismo".

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 130 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) disciplina il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata agenzia, istituita dall'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale) come modificato dall'art. 2, comma 11, della legge regionale del 10 agosto 2010, n. 3 (Assesamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), nel rispetto dei principi generali dettati dalla succitata legge regionale n. 1/2008, e detta norme sulla dirigenza e sul restante personale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di strutture organizzative e del personale della Giunta regionale.

Art. 2.

Attività di indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione

1. L'attività di indirizzo e direttiva nei confronti del direttore dell'agenzia, di seguito denominato direttore, per l'attività amministrativa e gestionale è esercitata dalla Giunta regionale attraverso l'adozione dei programmi di attività previsti dalla legge regionale n. 1/2008.

2. Le attività di controllo e vigilanza nei confronti dell'agenzia sono esercitate dalla Giunta regionale secondo quanto previsto all'art. 2 della legge regionale n. 1/2008.

3. Il controllo strategico dell'attività dell'agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

4. Il controllo di gestione è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 32 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

5. La valutazione del direttore e dei dirigenti dell'agenzia è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 189 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni rispettivamente per i direttori di dipartimento e per i dirigenti regionali.

6. L'attività di gestione consiste nello svolgimento dei servizi e delle attività tecnico-operative, finanziarie e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

7. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al direttore e agli altri dirigenti che le esercitano, di norma, mediante atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

8. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta Regionale, il direttore partecipa alle Conferenze previste dall'art. 3 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni.

Capo II

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 3.

Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo dell'agenzia è costituito da una struttura organizzativa equiparata ad una direzione regionale, cui è preposto il direttore.

2. Per il supporto allo svolgimento delle funzioni del direttore, mediante attività segretariati ovvero per lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni suddette nonché a quelle delle strutture organizzative di base di cui al comma 3, è istituita, in conformità ai limiti previsti dall'art. 21, comma 2, lettera b), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del direttore i cui compiti sono descritti nell'allegato C.

3. Ai fini dello svolgimento delle diverse attività di competenza dell'agenzia sono istituite, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le seguenti strutture organizzative di base, denominate aree, i cui compiti sono descritti nell'allegato C:

- a) area contabile-amministrativa;
- b) area promo-commercializzazione;
- c) area studi, innovazione e statistica.

4. Al responsabile della segreteria operativa del direttore ed ai componenti della stessa spettano le indennità previste per le segreterie operative delle direzioni della Giunta regionale.

5. Per garantire il coordinamento e l'integrazione fra le attività delle strutture di cui al comma 3, è istituita, altresì, la conferenza di coordinamento, composta dal direttore, che la presiede, e dai dirigenti delle aree. Tale conferenza è convocata dal direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario.

Art. 4.

Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative

1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'agenzia è stabilito nel numero massimo di 90 unità. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali di tale contingente e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 3 sono riportate nell'allegato B del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il direttore, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alle strutture organizzative il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione competente in materia di organizzazione e personale.

3. Qualora si renda necessario il direttore può modificare la dislocazione del personale sia tra le diverse strutture, sia all'interno di ciascuna, anche su proposta dei dirigenti delle strutture interessate, fermo restando il contingente complessivo di cui al comma 1.

Capo III


NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

Art. 5.

Funzioni e compiti del direttore

1. Il direttore dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale. In particolare, il direttore:

a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di turismo in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionale competenti nella materia stessa, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;



b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia e le relative modifiche;

c) predispone le proposte di programmazione dell'attività dell'agenzia;

d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti sottordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità della programmazione dell'attività dell'agenzia, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture di cui all'art. 3, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti sottordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni;

h) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualità;

i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito della propria competenza;

j) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

k) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;

l) stipula convenzioni con gli enti locali e con altri enti pubblici regionali, nonché con enti senza fini di lucro, anche ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 14;

m) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale vigente.

Art. 6.

Funzioni e compiti degli altri dirigenti

1. Ai dirigenti di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d'area:

a) curano il raccordo dell'attività dei dirigenti operanti nell'ambito dell'area con il direttore;

b) collaborano con il direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore per la definizione degli atti del direttore stesso;

d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonché la gestione delle attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonché quelli espressamente loro delegati dal direttore;

f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;

g) individuano il responsabile del procedimento amministrativo fatti salvi quelli individuati dal direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza;

h) indicano o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al direttore nel caso in cui tali attività impegnino l'agenzia nei confronti di altre amministrazioni;

i) presentano al direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività della struttura cui sono preposti e il programma operativo per l'anno in corso;

l) esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;

m) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Art. 7.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'art. 3, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo regionale sulla base dei criteri definiti nell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, dal direttore del dipartimento competente, con proprio atto di organizzazione.

3. La procedura per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato è attivata, su proposta del direttore dell'agenzia, dal direttore della direzione regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentito il direttore del Dipartimento competente, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'art. 162, comma 6, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'art. 162, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2002.

Art. 8.

Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi

1. In materia di attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 163 del regolamento regionale n. 1/2002, e successive modificazioni.

Art. 9.

Recesso, revoca e risoluzione degli incarichi dirigenziali

1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dall'art. 165 del regolamento n. 1/2002, e successive modificazioni.


Art. 10.

Funzioni vicarie

1. Le funzioni vicarie sono svolte:

a) in caso di assenza o impedimento del direttore, da un dirigente dell'agenzia, designato, su proposta del direttore stesso, con provvedimento del direttore del Dipartimento competente in materia di turismo;

2. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.



3. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso.

4. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di sei mesi.

Art. 11.

Assegnazione degli obiettivi

1. Il direttore, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale di attività dell'agenzia, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dell'agenzia stessa, nonché il riferimento per il controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità.

2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 indica:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

Capo IV

PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITÀ NELL'INTERESSE DI ALTRI ENTI

Art. 12.

Personale

1. L'agenzia, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale;

b) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, secondo i rispettivi ordinamenti nei limiti regolamentari.

2. L'agenzia riconosce il sistema delle relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 13.

Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni con le modalità di cui al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale) sentito il direttore del dipartimento competente.

2. Per la realizzazione dei programmi di attività l'agenzia può inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 14.

Attività nell'interesse di altri enti

1. L'agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici, previa stipula di apposito protocollo d'intesa fra il Presidente della Regione o l'assessore competente in materia di turismo suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il direttore dell'agenzia e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'agenzia e l'ente stesso con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.

Art. 15.

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni ovvero la specifica normativa vigente nella materia di riferimento, in quanto compatibile.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 16 giugno 2011

POLVERINI

(Omissis)

11R0416



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 22.

Modifiche alla l.r. 27 maggio 2009, n. 9 - Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 9/2009

1. Il comma 5, dell'art. 1, della l.r. 27 maggio 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 9/2009

1. All'art. 1-bis della l.r. n. 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 le parole «, entro e non oltre il 31.12.2010,» sono soppresse;

b) Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale».

2. Sono fatte salve le richieste pervenute allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, della l.r. n. 9/2009, successivamente alla data del 31.12.2010 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 luglio 2011

CHIODI

(Omissis).

11R0439

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 23.

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive

1. È istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3. In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.


5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.

6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto.

8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.



10. L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.

12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2009, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.

18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale transita all'ARAP nelle medesime funzioni.

19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 luglio 2011

CHIODI

(Omissis).

11R0440

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 24.

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2010

1. L'art. 5 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali). — 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.»

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 49/2010

1. L'art. 11 della L.R. n. 49/2010 è abrogato.

Art. 3.


Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 49/2010

1. L'art. 12 della L.R. n. 49/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.

2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatici della dotazione organica».



Art. 4.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 49/2010

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Neutralità finanziaria). — 1. Dall'attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale per le ATER

1. Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente del personale in servizio a tempo indeterminato della Regione Abruzzo mediante l'istituto della mobilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 6.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118

1. Sono abrogati i commi 2-bis e 2 ter dell'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni recante «Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977».

Art. 7.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 1/2010

1. All'art. 23 della l.r. 9 gennaio 2010, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 53, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10, modificativo dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «2012, 2013 e 2014»; dopo le parole «il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa»;

b) dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

«1-bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell'Ente, la richiesta diviene irrevocabile»;

c) al comma 4, dopo le parole «esercizio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e negli esercizi successivi»;

d) al comma 7, dopo le parole «disposizioni di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e». Al secondo periodo, le parole «i posti risultati» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di posti, nella dotazione organica dell'Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8-bis:

«8-bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell'anno precedente»;

f) al comma 9, le parole da «di svolgere tali attività» fino a «in via di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «opportunitamente e certificati annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale»;

g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.»;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione di appartenenza»;

i) il comma 20 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 77/1999

1. Il comma 9 dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 47 della legge regionale n. 1/2011


1. L'art. 47 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) è abrogato.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 6 dell'8 aprile 2011 recante «Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali»

1. L'art. 10 della legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante «Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali» è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV). — 1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV). Sono istituiti organismi distinti per la Giunta e per il Consiglio regionale. Ciascun OIV è collocato, in posizione di autonomia, rispettivamente presso la Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e risponde esclusivamente al rispettivo organo. L'OIV della Giunta regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo.»



2. Ciascun OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate.

4. Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV sono stabiliti con deliberazione dell'Organo di direzione politica.

5. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione"; l'OIV del Consiglio regionale, si avvale dell'Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.

6. A supporto dell'attività dell'OIV è preposta una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, all'interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale. Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto

è garantito da un Ufficio individuato con atto organizzativo dell'Ufficio di Presidenza.

7. In sede di prima applicazione, l'OIV, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 150/2009, elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all'art. 5 in tempo utile a garantire la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.

8. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di ciascun organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.

9. Le funzioni dell'OIV sono assolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell'OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti degli Enti strumentali sono assolte dal NIV della Giunta regionale.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 agosto 2011


CHIODI

(Omissis).

11R0441

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 9 2 4 *

€ 2,00

